

COMUNE DI AGRATE CONTURBIA

Provincia di Novara

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI,
AUSILI FINANZIARI ED ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI AD ENTI ED
ISTITUZIONI PUBBLICHE, RELIGIOSE E MORALI, ASSOCIAZIONI LEGALMENTE
COSTITUITE, ORGANISMI PARTECIPATIVI E PERSONE FISICHE.

AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 241/1990

INDICE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 FINALITA'
- Art. 2 DESTINATARI

CAPO II TIPOLOGIE DI BENEFICI E CRITERI PER LA CONCESSIONE

- Art. 3 TIPOLOGIE DI BENEFICIO
- Art. 4 CRITERI GENERALI
- Art. 5 CRITERI PER LA CONCESSIONE DI EROGAZIONI IN DENARO

CAPO III SOGGETTI AMMESSI E MODALITA' DI CONCESSIONE

- Art. 6 SOGGETTI AMMESSI
- Art. 7 PROCEDURE PER LA CONCESSIONE
- Art. 8 MODALITA' DI CONCESSIONE
- Art. 9 MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

CAPO IV DISPOSIZIONI PARTICOLARI

- Art.10 PATROCINIO
- Art.11 SUSSIDI
- Art.12 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

- Art.13 PUBBLICIZZAZIONE DELLE EROGAZIONI
- Art.14 ALBO COMUNALE DEI BENEFICIARI
- Art.15 NORME FINALI
- Art.16 ENTRATA IN VIGORE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1

Finalità

L'Amministrazione Comunale riconosce le funzioni espletate nel campo sociale da enti ed istituzioni pubbliche, religiose e morali, associazioni legalmente costituite, organismi partecipativi e persone fisiche ed intende appoggiare e sostenere tali interventi con la concessione di benefici finalizzati al soddisfacimento di bisogni generalizzati e diffusi a favore della cittadinanza o di settori della stessa.

L'Amministrazione Comunale garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini per la realizzazione di progetti, iniziative e manifestazioni nell'ambito territoriale; valorizza e promuove le libere forme associative e le associazioni di volontariato, privilegiando i soggetti o gli enti senza fine di lucro, in relazione all'utilità sociale e collettiva dei fini perseguiti e delle attività svolte.

ART. 2

Destinatari

I soggetti destinatari dei benefici sono individuati tra enti, associazioni, istituzioni, organismi che operano sul territorio nei seguenti settori per la realizzazione di iniziative aventi le finalità a fianco riportate:

1. **Socio - assistenziale e sanitario:** interventi di assistenza e solidarietà sociale su fasce significative della popolazione, di prevenzione e recupero del disagio giovanile, di aggregazione sociale, di educazione sanitaria;
2. **Culturale:** interventi culturali, scientifici ed educativi anche correlati ad iniziative delle scuole del territorio, interventi celebrativi di avvenimenti e personaggi della storia;
3. **Marketing territoriale:** interventi di promozione dell'immagine del territorio e delle frazioni, anche con mostre e manifestazioni folcloristiche della tradizione cittadina;
4. **Sportivo, ricreativo e del tempo libero:** interventi di incentivazione alla pratica sportiva, ricreativa, di tempo libero e spettacolo;
5. **Ambientale:** interventi per la tutela dell'ambiente, di educazione ambientale;
6. **Sostegno umanitario:** interventi con finalità di aiuto e solidarietà verso la comunità locale ovvero a favore di soggetti che si trovino in stato di bisogno o in particolari situazioni di disagio o di emarginazione sociale.

CAPO II

TIPOLOGIE DI BENEFICI E CRITERI PER LA CONCESSIONE

ART. 3

Tipologie di beneficio

In conformità all'art. 12 della Legge 241/90 le tipologie di beneficio oggetto del presente regolamento sono le seguenti:

A) Sovvenzioni

Con la sovvenzione l'Amministrazione Comunale si fa carico interamente o parzialmente dell'onere derivante da iniziative che, rientranti nelle sue finalità, sono realizzate, normalmente su iniziativa e specifica richiesta dell'Amministrazione Comunale, da Enti, Associazioni od altri organismi ritenuti idonei.

In particolare la sovvenzione opera nei casi in cui l'iniziativa effettuata è realizzata previa stipula di apposita convenzione e sotto il diretto controllo dell'Amministrazione Comunale.

B) Contributi

Con il contributo l'Amministrazione Comunale interviene in maniera occasionale a favore di iniziative per le quali supporta solo un onere parziale rispetto al costo complessivo, ritenendole valide sotto il profilo dell'interesse pubblico.

C) Sussidi

Con il sussidio l'Amministrazione Comunale comprende gli interventi di carattere assistenziale nei confronti di persone in condizioni di bisogno.

D) Ausili finanziari

Con l'ausilio finanziario l'Amministrazione Comunale comprende ogni possibile altra erogazione che non rientri nelle precedenti forme. In particolare si intendono le erogazioni a favore di Associazioni ritenute benemerite non necessariamente finalizzate a specifiche iniziative, ma concesse, anche su iniziativa dell'Amministrazione Comunale, a sostegno dell'attività complessivamente svolta ovvero a seguito di adesione ad iniziative, eventi, manifestazioni promosse dall'Amministrazione Comunale.

E) Vantaggi economici

Con il vantaggio economico l'Amministrazione Comunale attribuisce benefici economici, diversi dalle erogazioni in denaro, mediante esenzioni o riduzioni di oneri, concessioni in uso, eventualmente anche a titolo gratuito, di cose mobili e di beni immobili, impiego di personale comunale per l'effettuazione di servizi connessi con le iniziative o attività.

Le esenzioni e riduzioni di oneri non possono riferirsi a carichi tributari a meno che le stesse siano specificatamente previsti da disposizioni di legge o da regolamenti comunali.

F) Contributi in conto capitale

Con i contributi in conto capitale l'Amministrazione Comunale può contribuire, fatte salve le normative specifiche previste da leggi nazionali o regionali, esclusivamente nei confronti di Enti ed Istituzioni pubbliche, alla realizzazione di opere e lavori, ovvero all'acquisto di immobili, di esclusivo e rilevante interesse pubblico.

ART. 4

Criteri generali

Per la concessione dei benefici di cui al presente regolamento, deve essere avanzata richiesta con domanda scritta, motivata e sottoscritta dai soggetti istanti secondo le procedure indicate nei successivi articoli.

I benefici non sono automaticamente rinnovabili e non possono costituire nel tempo diritto di prelazione o di legittima aspettativa.

I benefici debbono essere direttamente funzionali all'attività svolta, non concorrere alla formazione di accantonamenti per attività future, debbono costituire concorso nella spesa in misura congrua con le finalità e gli interessi riconosciuti dall'Amministrazione Comunale ovvero, per quanto concerne i sussidi, con lo stato di necessità riconosciuto.

I benefici, ad esclusione delle sovvenzioni previste in apposite convenzioni e degli ausili finanziari concessi a sostegno di attività globalmente svolte, sono concessi "una tantum" e non possono essere finalizzati alla copertura di spese puramente gestionali dei beneficiari, salvo casi da motivare espressamente.

ART. 5

Criteri per la concessione di erogazioni in denaro

Nella concessione delle erogazioni, l'Amministrazione Comunale tiene conto:

1. della rispondenza ai fini generali del Comune fissati dalla legge e dallo Statuto;
2. della rispondenza alle linee programmatiche ed ai progetti dell'Amministrazione Comunale;
3. del livello di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini;
4. della capacità organizzativa e dell'esperienza acquisita dall'organismo proponente;
5. dell'importanza dell'iniziativa soprattutto in relazione alla possibilità di valorizzazione del patrimonio storico e culturale della comunità nonché di promozione dell'immagine del comune.

Nella concessione dei vantaggi economici, l'Amministrazione Comunale si attiene ai seguenti principi generali:

1. Il vantaggio accordato deve comunque rientrare nelle finalità indicate all'art.2 e presentare le caratteristiche del pubblico interesse;
2. In caso di presentazione di più domande verrà predisposta un'apposita graduatoria sulla base dei criteri obiettivi e generali, individuati al precedente l'art. 4 del presente regolamento;

CAPO III

SOGGETTI AMMESSI E MODALITÀ DI CONCESSIONE

ART. 6

Soggetti ammessi

La concessione dei benefici di cui al presente regolamento può essere disposta dall'Amministrazione Comunale a favore di:

- a. Associazioni, Enti o Istituzioni operanti sul territorio comunale;
- b. Cittadini residenti nel territorio comunale, esclusivamente per quanto concerne i sussidi di cui alla lettera c) dell'art.3;

In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di erogazioni e vantaggi economici può essere disposta, in deroga a quanto sopra indicato, a favore di enti nonché di associazioni e comitati per sostenere specifiche iniziative che abbiano finalità di solidarietà oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici presenti nella comunità.

ART. 7

Procedure per la concessione

Le richieste di contributo o di altri benefici, fatta eccezione per i sussidi di cui alla lettera c) dell'art. 3, devono pervenire **entro il 31 gennaio di ogni anno**. Le istanze pervenute oltre il suddetto termine potranno essere prese in considerazione, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, tenuto conto dell'importanza delle iniziative proposte.

Le istanze dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'organismo richiedente e dovranno comunque contenere le seguenti indicazioni e/o dichiarazioni:

- a) Natura giuridica e sede legale;
- b) Generalità del legale rappresentante;
- c) Sommaria descrizione dell'iniziativa o dell'attività;
- d) Piano finanziario dell'iniziativa o attività, ripartito nelle voci di entrata e di spesa, con l'indicazione di eventuali contributi, anche in beni e/o servizi, di altri soggetti pubblici e/o privati;
- e) Indicazione delle finalità che l'iniziativa o l'attività da finanziare o sostenere intende perseguire;
- f) Dichiarazione che l'organismo richiedente non fa parte dell'articolazione politico-organizzativa di alcun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n° 195 e dell'art. 4 della legge 18.11.1981, n° 659.

Alle istanze dovranno essere allegati i seguenti documenti sottoscritti dal legale rappresentante:

- 1. Dettagliata relazione dell'iniziativa o dell'attività per cui si richiede il contributo comunale
- 2. Copia dell'ultimo bilancio consuntivo o rendiconto della gestione relativo all'ultimo esercizio, ove approvato, redatto nelle forme previste dalla legge ovvero dai singoli statuti o atti costitutivi, dell'organismo richiedente.

Nel rispetto dei principi di cui all'art.1 della Legge 7/8/90, n.241, il Comune, in relazione alle caratteristiche, all'onerosità e alla rilevanza dell'iniziativa, può chiedere, nella fase istruttoria, ulteriore documentazione in aggiunta a quella indicata nel presente articolo.

ART. 8

Modalità di concessione

I benefici sono concessi con deliberazione della Giunta Comunale in base agli stanziamenti di Bilancio e secondo i criteri stabiliti con il presente Regolamento.

Il provvedimento di concessione conterrà le modalità di erogazione che, di norma, sono le seguenti: 50% ad esecutività del provvedimento di concessione e 50% a conclusione della manifestazione o attività o iniziativa.

Qualora la spesa sostenuta dall'ente o dalla associazione, al netto di eventuali altre entrate, non raggiunga quella ammessa, il contributo sarà proporzionalmente ridotto.

Per iniziative aventi carattere di continuità nel tempo potranno stabilirsi diverse modalità di erogazione tenuto anche conto dell'impegno economico richiesto per lo svolgimento delle stesse.

ART. 9

Modalità di liquidazione

La liquidazione dei contributi è effettuata con provvedimento del Responsabile del Settore competente con le modalità stabilite nel provvedimento di concessione.

La liquidazione del saldo finale verrà effettuata a presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale il soggetto destinatario dei contributi dichiara:

1. che l'iniziativa o attività è stata svolta in conformità al progetto, o alla relazione presentata in sede di richiesta di contributo;
2. il rendiconto dell'iniziativa o attività comprendente tutte le entrate e tutte le uscite;
3. di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto dichiarato e che in tal caso dovrà essere prodotta la relativa documentazione giustificativa.

Alla suddetta dichiarazione dovrà altresì essere allegata specifica relazione sull'iniziativa o attività svolta.

In caso di rilevante difformità dell'iniziativa svolta rispetto al progetto o alla relazione inizialmente presentata, ovvero nel caso in cui non risultino rispettate le eventuali condizioni imposte per lo svolgimento dell'iniziativa stessa, la liquidazione potrà avvenire solamente a seguito di decisione formale della Giunta Comunale che, in caso di difformità grave, potrà anche revocare il contributo concesso richiedendo la restituzione di quanto erogato a titolo di acconto.

CAPO IV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

ART. 10
Patrocinio

Il patrocinio del Comune di Agrate Conturbia è concesso formalmente dalla Giunta comunale per le iniziative, manifestazioni o attività che saranno ritenute idonee alla promozione dell'immagine del Comune.

La concessione del patrocinio non comporta direttamente benefici o vantaggi economici a favore dell'iniziativa, manifestazione o attività.

L'istanza deve pervenire, di norma, almeno 30 giorni prima dello svolgimento. Alla stessa dovrà essere allegata dettagliata relazione indicante i luoghi e i tempi di realizzazione, gli obiettivi o finalità che si intendono perseguire, le azioni di promozione che si intendono adottare, l'indicazione degli eventuali altri Enti cui è stato altresì richiesto il patrocinio, l'indicazione di eventuali sponsorizzazioni o di altri benefici eventualmente richiesti e/o concessi.

La concessione del patrocinio dovrà essere formalmente comunicata e obbliga i destinatari all'apposizione dello stemma del Comune e della dicitura "con il patrocinio del Comune di Agrate Conturbia" su tutto il materiale promozionale.

La concessione del patrocinio potrà essere stabilita, se ritenuta opportuna, nei casi di concessione di contributi o di altri benefici di cui al presente Regolamento indipendentemente dalla richiesta degli interessati.

ART. 11
Sussidi

Fatti salvi i benefici regolati da Leggi nazionali o regionali, la concessione di sussidi a carattere di soccorso immediato a favore di persone fisiche in stato di bisogno o disagio è disposta con atto deliberativo della Giunta Comunale, su proposta del responsabile dei servizi sociali, entro il limite massimo di Euro 500, nei seguenti casi:

- copertura di particolari necessità di carattere eccezionale e di natura sanitaria non previste dal servizio sanitario nazionale (terapie particolari, protesi, diete, ricoveri in particolari strutture sanitarie lontane dalla residenza);
- interventi di sostegno a nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali siano divenute improvvisamente insostenibili per effetto di eventi gravi;
- sostenere il reinserimento nel tessuto sociale di emarginati;
- coperture di altri bisogni atipici che debbono essere necessariamente considerati di volta in volta, data la grande varietà delle emergenze che provocano normalmente la domanda di sussidi straordinari.

L'intervento dell'Amministrazione comunale a titolo di integrazione del reddito nelle fattispecie sopra elencate dovrà essere giustificato da risultanze oggettive riguardanti non solo il reddito pro capite dei destinatari, il reddito patrimoniale, lo stato di famiglia (cosiddetto minimo vitale), ma anche l'età degli interessati, l'attività svolta ed ogni altro elemento utile per la corretta valutazione dello stato di bisogno. A tal fine il Comune provvederà, nella fase di istruttoria, ad acquisire Relazione del CIIS territorialmente competente per l'accertamento della condizione di bisogno e disagio sociale ed economico del soggetto richiedente.

E' inoltre prevista l'erogazione di sussidi straordinari ed urgenti fino all'importo massimo di €. 100,00 ciascuno, mediante ordinativi di pagamento all'Economo comunale con provvedimento del Responsabile dei Servizi Socio Assistenziali, su motivata proposta del Sindaco o dell'Assessore competente.

ART. 12

Contributi in conto capitale

Fatte salve le normative specifiche previste da leggi nazionali o regionali, il Comune può concedere, esclusivamente ad Enti ed Istituzioni pubbliche, contributi in conto capitale per la realizzazione di opere e lavori ovvero per l'acquisto di immobili, di esclusivo e rilevante interesse pubblico.

I contributi in conto capitale per la realizzazione di opere e lavori possono essere concessi fino al 100% dei costi di realizzazione.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 13

Pubblicizzazione delle erogazioni

Fatta eccezione per i destinatari dei sussidi di cui alla lettera c) dell'art.3, tutti gli organismi che ricevono dal Comune sovvenzioni, contributi, ausili finanziari o altri vantaggi economici per lo svolgimento di attività o iniziative, sono tenuti a far risultare nei mezzi di promozione delle attività o iniziative suddette, il concorso del Comune nella realizzazione delle stesse.

ART. 14

Albo comunale dei beneficiari

L'Amministrazione Comunale assicura la pubblicità preventiva secondo il criterio di cui all'art. 1 della Legge 7.8.90, n. 241.

L'erogazione dei benefici concessi ai sensi del presente Regolamento viene resa nota attraverso l'Albo di cui all'art.1 del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118, già istituito dal Comune in base alla precedente normativa.

ART. 15

Norme finali

Laddove in sede di prima applicazione non sia possibile l'osservanza dei termini e modalità previsti negli articoli precedenti la Giunta Comunale può erogare contributi in deroga agli stessi, previa verifica della compatibilità degli interventi con i criteri di cui al presente Regolamento.

ART. 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento, che si compone di numero 16 articoli, entrerà in vigore il giorno successivo all'avvenuta pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio.